

MINISTERO DELL'INTERNO

**DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA DIFESA TECNICA
AREA PREVENZIONE INCENDI**

TRASMETTERE FASCICOLO A ROMA

(Chiarimento)

PROT. n° P767/4101 sott. 106/62

Roma, 29 luglio 2004¹

OGGETTO: Quesito – Industrie dell'arredamento, dell'abbigliamento e della lavorazione della pelle, di cui al punto 49 del D.M. 16 febbraio 1982.-

Con riferimento al quesito in oggetto con il quale si chiede di conoscere la corretta interpretazione del D.M. 16 febbraio 1982 in merito alle attività individuate al n. 49, si fa presente che le industrie dell'arredamento, dell'abbigliamento e della lavorazione della pelle, nonché i calzaturifici sono attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco, finalizzati al rilascio del certificato di prevenzione incendi, qualora il numero degli addetti sia pari ad almeno 25 unità.

¹ La data deve essere 29 luglio 2003. N.d.R.